Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DEL 5 FEBBRAIO 1965:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1569.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Elettronucleare Nazionale « Senn », per azioni, con sede in Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1570.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Tremosine » (S.E.T.), Soc. p. az., con sede in Tremosine, frazione Vesio (Brescia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1571.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Fratelli Branzi », con sede in Velo Veronese (Verona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1572.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio fra gli abitanti della frazione di Oltre Stura del comune di Villanova Canavese », con sede in Villanova Canavese, frazione Oltre Stura (Torino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1573.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio irriguo « Carlo Mazzucchelli », con sede in Cameri (Novara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1574.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Azioni Idroelettrica Saglianese - S.A.I.S. », con sede in Sagliano Micca (Vercelli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1575.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Soverese », « Per Azioni », con sede in Bergamo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1576.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Società Elettrica Prizzese dei Fratelli Ferrara di Giovanni », con sede in Prizzi (Palermo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1577.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Castelli Giovanni », con sede in Sestola, frazione Roncoscaglia (Modena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1578.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Idroelettrica Borilli », con sede in Serra San Bruno (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1579.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Azioni Idroelettrica Del Leo » (S.A.I.L.), con sede in Fanano (Modena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1580.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Stelvio (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1581.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Forza Elettrica del Massaniga », Soc. p. az., con sede in Valdisotto (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1582.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Presolana per azioni - S.E.P. », con sede in Bergamo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1583.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Pinetana (S.E.P.), Società a responsabilità limitata », con sede in Baselga di Pinè (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1584.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica di Roverè Veronese in accomandita semplice », con sede in Roverè Veronese (Verona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1585.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Elettrica Garrafa A. », con sede in San Martino di Finita (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1586.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica di Perletto dei Fratelli Bosio », con sede in Perletto (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1587.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Giraudo Matilde vedova Parola », con sede in Aisone (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1588.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Cervo Ubaldo », con sede in Posina (Vicenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1589.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Lagomarsino », con sede in Neirone, frazione Acqua di Ognio (Genova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1590.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Certosa », con sede in Senales, frazione Certosa (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1591.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Idroelettrica Chiobbia - Soc. per Az. - S.I.Ch. », con sede in Piedicavallo, frazione Montesinaro (Vercelli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1964, n. 1592.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Livignese - S.p.A. », con sede in Livigno (Sondrio).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1964, n. 1568.

Concessione dell'uso della Bandiera nazionale all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 settembre 1930;
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Visto il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 marzo 1949, n. 178;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'uso della Bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1964

SARAGAT

TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;
Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1958, con il quale l'avv. Vincenzo Ludovisi venne nominato presidente ed il gr. uff. prof. Domenico Orzi venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo;
Atteso che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;
Considerato che devesi quindi provvedere al rinnovo delle cariche e che si è ritenuto opportuno di integrare la rappresentanza degli interessi cittadini in seno agli organi deliberanti della Cassa medesima, facendo cadere la nomina su persona che, anche se non compresa tra i soci, risulti particolarmente qualificata per la sua attività, nonchè per la conoscenza delle condizioni economiche e delle esigenze della zona; e che, pertanto, le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono nella specie a derogare, per il conferimento della carica di vice presidente, al criterio di preferenza stabilito dalla legge in favore dei soci, provvedendosi al riguardo con la nomina di persona estranea;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Ludovisi è confermato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, ed il prof. Emilio Innocenzi è nominato vice presidente della Cassa medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

(480) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1963 concernente, tra l'altro, la costituzione del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, costituito presso l'Istituto predetto;
Viste le note n. 1552 del 23 luglio 1964 e n. 1843 del 17 novembre stesso anno con le quali l'Unione italiana salariati braccianti agricoli propone la nomina del signor Giuseppe Caputo a membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura quale esperto designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori in sostituzione del sig. Vittore Vezzoli dimissionario;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Caputo è chiamato a far parte del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Vittore Vezzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

(466) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,70%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(307)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(308)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(306)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 456, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » e 10 maggio 1962, n. 838, col quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1962, riguardante la nomina, per un quadriennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 2 ottobre 1964, con la quale l'Associazione dell'armamento di linea di Trieste ha designato il dott. cap. Arutro Radetti, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso, in sostituzione del com.te Gian Paolo Rizzi, dimissionario;

Decreta:

Il dott. cap. Arutro Radetti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in rappresentanza dell'Associazione dell'armamento di linea di Trieste, in sostituzione del com.te Gian Paolo Rizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(397)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Meldola (Forlì).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 132 in data 26 settembre 1964 — ricevuta dalla Prefettura di Forlì il 3 dicembre 1964 al n. 6714/4ª — con la quale il Consiglio comunale di Meldola (Forlì) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Meldola (Forlì) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Meldola (Forlì).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Forlì con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Forlì o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla re-

dazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.
Sostituzione di un componente il Comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 324 del 14 dicembre 1963, con il quale è stato costituito il Comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione predetto;

Visto il telegramma n. 498/414 del 18 gennaio 1965, con il quale il Ministro per la sanità ha designato il dott. Lamberto Politi, direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, quale rappresentante il Ministero della sanità in seno al Comitato predetto, in sostituzione del prof. Emanuele Traversa, chiamato a dirigere altra direzione generale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del dott. Lamberto Politi a componente il Comitato in parola, in sostituzione del prof. Emanuele Traversa;

Decreta:

Il dott. Lamberto Politi, direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione è nominato componente, in rappresentanza del Ministero della sanità, il Comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del prof. Emanuele Traversa, chiamato a dirigere altra direzione generale del predetto Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.23589/10089.G.81 (3) in data 12 gennaio 1964, la Sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Bressi Elvira ved. Landi, con testamento olografo in data 21 luglio 1955, pubblicato per atti notaio dott. Antonino Ragusa il 30 agosto 1960 al n. 22693 di repertorio e registrato in Vigone il 7 settembre 1960 al n. 143, vol. 99, consistente nella somma di L. 500.000 (cinquecentomila).

(576)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1965, il comune di Taranto, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.368.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1965, il comune di Latina, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 452.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(548)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1965, il comune di Gorizia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di San Martino Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.826.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(550)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.853.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, per posto disponibile al 1° ottobre 1964, relativo ad un posto di ruolo organico per insegnanti di arte applicata nelle Scuole d'arte, per il gruppo di materie: arte dei metalli; ferro battuto; sbalzo e cesello; oreficeria; smalto su metalli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto. Posti messi a concorso.

E' indetto il seguente concorso per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle Scuole statali d'arte, relativo ad un posto di ruolo organico disponibile al 1° ottobre 1964.

Detto concorso è per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, e riguarda il seguente gruppo di materie: arte dei materiali;l ferro battuto; sbalzo e cesello; oreficeria; smalto su metalli.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1964, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso, e che alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a «Valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera a) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione. Esclusioni.

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazzale Luigi Sturzo, 23 - Roma-EUR, entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1964;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data anteriore al 1° ottobre 1964.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione 2, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1964 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 3;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'isituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2;

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 dal Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri della Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione. Valutazione dei titoli. Detrazioni.

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esame o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore a « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare la attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo attuale di appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi a cattedra diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice verrà nominata con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sarà composta:

a) da un ispettore centrale per le antichità e belle arti, presidente;

b) da un direttore titolare;

c) da un professore titolare di istituto o scuola d'arte.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore, e il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria.

Al termine delle operazioni, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 80 su 100 e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Disposizioni finali.

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi negli istituti e scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte de conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 80, *foglio n.* 311

N.B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(67)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

Le prove scritte del concorso per esami a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, alle ore 9 dei giorni 8 e 9 marzo 1965.

(695)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Con decreto ministeriale del 4 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1965, registro n. 3, foglio n. 80, si dispone che le prove scritte del concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1964, avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9 e 10 marzo 1965.

(590)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.